Milano, 22 settembre 2017

Spettabile

Gestore dei Servizi Energetici

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma

procedure.articolo30@gse.it

Osservazioni ANIE al documento di consultazione *"Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi – Gestione esercizio"*

Commenti di carattere generale

ANIE Rinnovabili condivide la necessità del GSE di emanare le procedure tecniche inerenti alle modalità di gestione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico, oggetto di incentivazione, in ottemperanza all'articolo 30 del DM 23 giugno 2016. Ciò al fine di dare un deciso impulso all'efficientamento e all'ammodernamento delle installazioni senza, al contempo, penalizzare la normale operatività degli impianti con adempimenti eccessivi ed onerosi. Si tratta di un percorso virtuoso che consentirà di capitalizzare l'investimento effettuato dal Paese nelle fonti rinnovabili e massimizzare i benefici per il sistema, in termini ambientali ed economici, derivanti dalla produzione green degli impianti incentivati.

In tale prospettiva riteniamo opportuno evidenziare alcune aree di miglioramento rispetto alle disposizioni proposte nel testo in consultazione, supportandole, ove possibile, con suggerimenti alternativi. Come indicazione generale, considerata la complessità e l'ampiezza degli aspetti trattati, ravvisiamo l'esigenza di strutturare la procedura definitiva prevedendo:

- specifici capitoli distinti per singola tecnologia;
- un glossario con le definizioni utilizzate (es. pari caratteristiche, titolo autorizzativo, ammodernamento, potenza installata, ecc.), coerenti con quelle già riportate nei decreti in vigore;
- un'armonizzazione fra gli indirizzi contenuti nell'articolo 30 del DM 23.6.2016 e le disposizioni riportate nella procedura in consultazione, evitando interpretazioni che possano andare oltre il mandato affidato al Gestore dei Servizi Energetici;
- la non retroattività delle procedure che dovranno essere applicate solo agli interventi effettuati successivamente alla loro pubblicazione definitiva;
- in generale, un obbligo di comunicazione in capo all'operatore limitato agli interventi di sostituzione di componenti principali di generazione e ad interventi di effettivo potenziamento (superiore alle soglie di tolleranza) dell'impianto.

A. Introduzione di un Cap all'incremento di producibilità

L'articolo 30 del DM 23.6.2016 consente di effettuare interventi di manutenzione che non comportino incrementi superiori all'1% (per impianti con potenza >20 kW) o 5% (per impianti con potenza nominale fino a 20 kW) della potenza nominale dell'impianto, riconoscendo l'incentivo sull'eventuale produzione addizionale conseguente ai suddetti interventi. L'articolo 30, quindi, non considera tra le cause di "indebito incremento della spesa di incentivazione" tale opportunità. Pertanto, con riferimento al documento posto in consultazione, non sono accettabili tutti quei casi in cui è posto un cap all'incremento di produzione incentivabile dell'impianto in assenza di un incremento della potenza oltre le soglie limite (1% e 5%).

Non si comprende, inoltre, come una variante sostanziale del titolo autorizzativo possa comportare l'introduzione di un cap all'incremento di produzione incentivabile, considerato che l'identificazione di un intervento nella categoria di "variante sostanziale" non comporta necessariamente un incremento di producibilità, come testimoniano molti casi concreti registrati nel passato. Inoltre la sostanzialità o meno di una variante del titolo autorizzativo viene sancita da normative regionali differenti sull'intero territorio nazionale. Si ritiene opportuno escludere l'introduzione di cap sulla produzione incentivabile indipendentemente dalla presenza o meno di varianti sostanziali entro i limiti di incremento della potenza nominale dell'impianto dell'1% e del 5%, mentre si ritiene opportuno introdurlo in presenza di interventi di potenziamento che superino tali limiti.

B. Proposta per il calcolo del cap di producibilità

Il GSE propone, in tutti quei casi in cui si introduce un cap all'incremento della produzione incentivabile, di determinare l'energia annua massima incentivabile sulla base del massimo valore fra le misure storiche dell'impianto, registrate dal gestore della rete di trasmissione o dal gestore della rete di distribuzione, e il prodotto fra la potenza nominale e la media nazionale delle ore equivalenti statisticamente rilevate dal GSE. Nell'energia storicamente incentivata, come anche nelle ore di funzionamento statistiche, vi sono tuttavia parametri che esulano dal controllo dell'operatore e che dovrebbero essere adeguatamente valorizzati, come ad esempio le limitazioni alla produzione imposte dal gestore di rete.

Riteniamo opportuno valutare l'individuazione di un eventuale cap facendo riferimento alla potenza nominale dell'impianto. Tale soluzione eliminerebbe anche il problema delle verifiche del GSE relative ai picchi di potenza, almeno per determinate tecnologie. Considerando che il cap dovrebbe essere previsto solo per interventi di potenziamento oltre le soglie consentite, analogamente a quanto viene fatto dallo stesso GSE per il calcolo delle eccedenze, l'energia non incentivata dovrebbe essere calcolata integrando nel tempo la differenza tra: (a) Potenza derivante dal potenziamento e (b) Potenza nominale dell'impianto. Questo calcolo è di semplice applicazione da parte del GSE e verifica da parte dei produttori. La produzione residua verrebbe valorizzata a regime commerciale. È altresì auspicabile che il GSE indichi come il regime commerciale si possa applicare agli impianti di piccola taglia, soggetti ai prezzi minimi garantiti.[1]

C. Proposta di classificazione delle tipologie di intervento

Il GSE, nel documento, oltre ad estendere la definizione di "componenti principali" a componenti di impianto che non sono citati nel paragrafo 4 dell'Allegato II del DM 23/06/2016 (paragrafo richiamato dall'art.30 del medesimo decreto), prevede tutta una serie di situazioni (in particolare rientranti nella fattispecie nella "modifica della configurazione di impianto") in base alle quali anche interventi che non comportano la sostituzione di componenti principali dovrebbero essere

[1] Il prezzo minimo garantito è funzione della quantità di energia elettrica ritirata su base annua. L'energia residua incrementale andrebbe remunerata applicando il prezzo minimo garantito a partire dal primo scaglione previsto dalla tabella di riferimento.

comunicati. Al contrario, l'art 30 comma 2 prevede esplicitamente l'obbligo di comunicazione solo per gli interventi di manutenzione ed ammodernamento che comportano la sostituzione dei componenti principali d'impianto.

Considerando quanto sopra riportato e con l'intento di semplificare le tipologie delle operazioni effettuabili, si propongono le seguenti tre categorie di intervento rispetto alle sei indicate nel documento in consultazione.

1. interventi non significativi;
2. interventi di efficientamento, cioè interventi che non comportino un incremento della potenza nominale dell'impianto se non all'interno dei previsti limiti dell'1% o del 5% (anche nel caso di sostituzione di componenti nuovi o rigenerati o di diverse caratteristiche[2] con variante sostanziale[3]);
3. interventi di potenziamento, cioè interventi che comportino un incremento della potenza nominale dell'impianto oltre i previsti limiti dell'1% o del 5%.

Per qualsiasi intervento di efficientamento o potenziamento e per qualsiasi tecnologia rinnovabile deve essere lasciata la facoltà al soggetto responsabile di scegliere se utilizzare componenti nuovi o rigenerati. Si chiede pertanto di eliminare il vincolo per cui, nel caso di un intervento di efficientamento o potenziamento non incentivato con aggiunta di componenti (ad es. per impianti idroelettrici) si obblighi il soggetto responsabile ad impiegare solo componenti nuovi.

Tra gli interventi non significativi andrebbero comunque inclusi a parità di potenza nominale anche:

- le variazioni del profilo alare delle pale (a parità di dimensione del rotore) per la tecnologia eolica;
- la sostituzione dei componenti principali elettrici anche con caratteristiche differenti (es. sostituzione ausiliari con elementi più efficienti);
- qualsiasi aggiornamento del software (in relazione al sistema di controllo);
- interventi di manutenzione o sostituzione dei pozzi e delle reti, come l'installazione di nuovi pozzi e reti per il contrasto del declino del campo, anche se l'intervento necessita di titolo autorizzativo, per la tecnologia geotermoelettrica.

In tal modo si persegue l'obiettivo di favorire il prolungamento della vita utile degli impianti oltre il periodo di incentivazione, oltre a ottenere un efficace utilizzo della risorsa rinnovabile disponibile.

---

[2] La discriminante dovrebbe essere il valore della potenza nominale. Nella pratica, infatti, accade che vengano utilizzati componenti sostitutivi compatibili con quelli sostituiti, ma afferenti a produttori diversi e aventi caratteristiche di targa, seppur di poco, diverse, ma non a tal punto da comportare una modifica della potenza dell'impianto. Nel documento si fa riferimento alla sostituzione di componenti di impianto (principali e non) con "pari caratteristiche" senza ulteriori chiarimenti. Tale termine dovrebbe essere meglio specificato in relazione ad ogni singolo componente principale in quanto discriminante per collocare un intervento nella categoria degli "interventi non significativi" piuttosto che in quella di "efficientamento".

[3] In particolare:

- Per l'idroelettrico, l'Energia annua massima incentivabile, come indicato nella nota a pag.15 del documento del GSE, è calcolata come prodotto tra la potenza nominale media annua (riportata nel titolo concessorio) e 8.760 ore annue. Pertanto, per l'idroelettrico gli interventi di efficientamento non possono impattare sugli incentivi e di conseguenza non esiste alcuna differenza tra un intervento di efficientamento con variante sostanziale o non sostanziale.
- Per l'eolico, ad esempio, rientra nella casistica sopra indicata un intervento di efficientamento che consiste nella sostituzione di un gruppo di aerogeneratori con un numero inferiore di aerogeneratori più performanti (es. due turbine eoliche da 30 kW con una da 60 kW).

D. Incremento di potenza nominale (modalità di accesso e tariffa incentivante)

Un intervento di potenziamento, quale operazione di efficientamento per massimizzare la produzione attraverso un miglior sfruttamento della risorsa rinnovabile, si ritiene non debba comportare la decadenza dagli incentivi e/o l'aggiornamento della tariffa incentivante al nuovo valore di potenza dell'impianto anche qualora l'incremento della potenza nominale determini il superamento delle "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/registro/procedura d'asta). In questo caso, si propone di continuare a riconoscere la tariffa incentivante della convenzione stipulata con il GSE sino al valore della potenza nominale originaria. L'energia residua incrementale potrebbe essere remunerata in base alla tariffa incentivante prevista per gli impianti aventi potenza pari a quella raggiunta dopo l'intervento di potenziamento.[4]

In ogni caso non è congruo imporre un cap sulla producibilità senza bloccare il corrispettivo della tariffa incentivante.

E. Comunicazioni

L'onere generalizzato di comunicare ogni tipo di intervento sull'impianto risulta molto gravoso per le imprese, considerato che gli interventi di manutenzione sono innumerevoli e spesso afferenti a piccole componenti soggette ad usura che non hanno impatto sui dati caratteristici dell'impianto piuttosto che sui titoli autorizzativi. Tali interventi nulla hanno a che vedere con lo scopo che si prefigge l'art. 30, ovvero conseguire gli obiettivi di:

a) salvaguardare l'efficienza del parco di generazione;
b) evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione.

Si ritiene pertanto necessario comunicare soltanto gli interventi che impattano effettivamente sulla convenzione con il GSE e di escludere qualsiasi comunicazione per interventi di efficientamento che non influiscono sugli incentivi percepiti dal soggetto responsabile. Pertanto si considera obbligatoria la comunicazione solo nei casi di incremento di potenza o di variante sostanziale del titolo autorizzativo.

Tale proposta risponde ai principi di:

- garantire la "sicurezza amministrativa" verificando il mantenimento dei requisiti di accesso per evitare indebiti incrementi della spesa di incentivazione;
- ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti responsabili;
- ridurre il rischio del soggetto responsabile di modifica o peggio ancora di annullamento della convenzione con il GSE.

---

[4] A titolo esemplificativo si consideri un impianto FER non FV, rientrante nello scaglione di potenza con tariffa incentivante pari a 150 €/MWh, con energia annua massima incentivabile pari a 1.000.000 kWh che, per ragioni tecniche e/o meteorologiche produce soltanto 700.000 kWh/anno. In seguito a un intervento di potenziamento la produzione di energia dell'impianto viene incrementata fino a 1.500.000 kWh/anno. Alla nuova potenza post-potenziamento corrisponde una tariffa incentivante di 125 €/MWh. A questo punto, dei 1.500.000 kWh annui:

- 700.000 kWh saranno remunerati a 150 €/MWh (valore corrispondente alla potenza nominale originaria)
- 300.000 kWh remunerati a 125 €/MWh (corrispondente alla potenza nominale post-potenziamento)
- 500.000 kWh a regime commerciale

In questo caso, il totale incentivi erogato sarebbe pari a 138.000 €, mentre secondo la proposta del GSE sarebbe pari a 125.000 €, applicando i 125 €/MWh a 1.000.000 kWh.

Riteniamo inoltre opportuno introdurre la facoltà per il soggetto responsabile di chiedere al GSE una valutazione preliminare *(c.d. richiesta a preventivo)* sull'intervento che intende effettuare, in modo tale che il GSE comunichi preventivamente (entro tempistiche ragionevoli) l'impatto degli interventi di potenziamento o di efficientamento sulla convenzione in essere, anziché far correre il rischio al soggetto responsabile di perdere l'incentivo solo dopo aver effettuato l'intervento.

Sarebbe altresì necessario disporre di maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione degli interventi attraverso il portale SIAD. In linea generale le comunicazioni sulle attività dovrebbero essere:

- effettuate a partire dalla pubblicazione della versione definitiva del presente documento e non già retroattivamente;
- improntate alla massima snellezza ed efficacia, in modo da evitare eccessivi impatti gestionali per l'operatore e garantire rapidità nell'esame delle pratiche da parte del GSE;
- veicolate attraverso portale informatico con chiara indicazione dei contenuti a corredo della comunicazione.

Nel documento dovrebbe essere infine specificato che la mancata comunicazione della sostituzione di un componente principale o di una variante sostanziale che non determina un incremento di potenza nominale, non viene sanzionata, in quanto tale attività non rientra fra le fattispecie di violazioni rilevanti previste dall'Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 (DM Controlli).

Commenti puntuali al documento

A. Titoli autorizzativi *(rif. pag 5, 7 e 26)*

Dalla lettura del documento in consultazione pare emergere che tutti gli interventi manutentivi per i quali è previsto un "titolo autorizzativo" debbano essere necessariamente qualificati quali interventi di Modifica della Configurazione dell'impianto per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione al GSE (ed il pagamento del relativo contributo di istruttoria).

Riteniamo a tale proposito necessario:

- definire la fattispecie di "titolo autorizzativo", chiarendo di conseguenza che cosa si intenda per interventi per i quali è necessario tale titolo;
- specificare che una semplice comunicazione all'ente competente per l'avvio di interventi manutentivi, necessaria anche per la più elementare manutenzione su opere civili, non si deve configurare come "titolo autorizzativo" e pertanto non costituisce presupposto per la comunicazione al GSE ai fini delle procedure;
- sostituire le parole "parametri di concessione" con "potenza di concessione" in relazione alle attività manutentive sulle principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici che non comportano modifica/aggiornamento dei parametri di concessione. Tale proposta deriva dalla necessità di rendere univoco il riferimento all'interno del disciplinare di concessione, che invece contiene "parametri" di diversa natura, non necessariamente connessi alla produzione di energia.

B. Componenti principali *(rif. pag.5)*

Come riportato nelle premesse, l'organizzazione delle procedure in capitoli dedicati alle singole tecnologie e l'inserimento di un glossario dovrebbe aiutare a definire meglio le varie componenti di impianto. Perciò, in analogia a quanto indicato per i rotori, anche le turbine ed i motori indipendentemente dalla tecnologia della fonte rinnovabile vanno classificati come componenti principali di "trattamento" e non tra i componenti principali "di generazione".

Per identificare i componenti principali degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici nel rispetto delle indicazioni contenute nel DM 23 giugno 2016, riteniamo opportuno considerare unicamente i componenti che:

- siano dotati di una targa identificativa e di un numero di matricola, comunicati al GSE in sede di qualifica IAFR;
- incidano sulla quantità di energia prodotta (sono quindi esclusi gli organi di sezionamento, come le valvole di intercetto).

C. Configurazione del software *(rif. pag 5 e 11)*

Sul piano normativo, ci preme in primis rilevare che il "sistema di controllo e relativo aggiornamento del software" non rientrano, in quanto tali fra i componenti principali dell'impianto indicati al par. 4 dell'Allegato II del DM 23.6.2016, richiamato dall'art. 30 del medesimo decreto. Pertanto le modifiche al sistema di controllo e gli aggiornamenti del software non devono essere in alcun modo oggetto di comunicazione al GSE, rientrando fra gli interventi non significativi.
Per tali tipologie di intervento non è necessario alcun aggiornamento del titolo autorizzativo. Il riconoscimento della non sostanzialità dell'intervento è, in ogni caso automatico, senza la necessità di una sua attestazione da parte dell'ente territoriale competente.

D. Componenti rigenerati *(rif. pag. 13 e 20)*

Il GSE prevede che per gli interventi di ammodernamento possano essere utilizzati solo componenti nuovi. L'art 30, invece, prevede che *"nel caso di sostituzioni definitive possono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati"*.

I componenti rigenerati devono inoltre poter essere utilizzati per interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, anche nel caso di impianti idroelettrici, così come previsto dal DM 23.6.2016. Nel caso venisse introdotto un eventuale obbligo di utilizzo di componenti nuovi, ciò dovrebbe essere previsto esclusivamente per la realizzazione di impianti nuovi.

Inoltre, con riferimento ai componenti rigenerati, andrebbe chiarita la definizione di officina specializzata, eventualmente individuando gli enti che la certificano, e andrebbe previsto che il soggetto rigeneratore apponga un'etichetta sul componente rigenerato, al fine di tutelare il produttore originario del componente. Per quanto concerne la definizione di "garanzia" rilasciata dalla suddetta officina specializzata a valle del processo di rigenerazione, occorre specificare che si fa riferimento esclusivamente ad una unica attestazione che certifichi sia l'avvenuto processo di rigenerazione sia che il componente, in linea con la definizione prevista dall'art.2 lett. ae) del DM 23.6.2016, sia stato riportato nelle normali condizioni di operatività.

Infine, per quanto concerne la "titolarità" dei componenti rigenerati, tenuto conto della complessità degli assetti tra le entità legali coinvolte nella gestione operativa degli impianti (e.g. asset company titolare dell'impianto, società che gestisce le attività in leasing, capogruppo che offre servizi di supporto, etc.), occorre fare riferimento ad un concetto di "Gruppo Societario" per evitare l'insorgenza di complicazioni di tipo amministrativo, fiscale e burocratico.
In questa prospettiva pertanto dovrebbe essere condizione necessaria e sufficiente che il componente rigenerato risulti nella titolarità del Soggetto Responsabile ovvero di una società facente parte del medesimo Gruppo societario. L'avvenuta movimentazione del componente potrà essere inoltre rappresentata attraverso il documento di trasporto dello stesso (e.g. dal magazzino all'impianto oggetto di manutenzione).

Appare opportuno evidenziare, altresì, la possibilità di recupero di componenti ancora funzionanti provenienti da impianti dismessi: operazione questa coerente con lo spirito della presente procedura che rimanda ai principi della sostenibilità e che è in sintonia con gli indirizzi dell'economia circolare. Pertanto la procedura potrebbe contemplare anche questi casi, considerato che da impianti dismessi potrebbero essere recuperati componenti anche principali ancora funzionanti al momento della dismissione dell'impianto e quindi stoccati come "riserva fredda", il cui utilizzo deve essere soggetto alle regole previste per i componenti rigenerati

E. Reblading *(rif. pag. 13)*

Come già segnalato, in linea di principio non appare giustificabile che l'imposizione di un cap sulla produzione incentivabile possa dipendere dalla natura sostanziale o meno della modifica impiantistica riconosciuta dall'ente territoriale competente.
Nel caso particolare degli interventi di reblading di un impianto eolico (i.e. l'intervento di sostituzione delle pale preesistenti dell'aerogeneratore) effettuati, a parità di potenza nominale e dimensioni fisiche, anche in presenza di un diverso profilo alare, non va imposto alcun cap all'energia incentivabile. In tal caso non sussiste neanche l'obbligo di comunicazione al GSE.

F. Incremento della potenza di concessione – Impianti idroelettrici (pag. 19)

Nell'ambito degli interventi di potenziamento idroelettrico non incentivato (superiori alla soglia dell'1% della potenza nominale d'impianto) sono riportati i criteri per il calcolo dell'energia incentivabile nel caso in cui ci sia un incremento della potenza di concessione. In questo caso la procedura prevede che l'incentivo sarà riconosciuto applicando un taglio della curva oraria pro-

quota potenza nominale ed un “cap” al superamento dell’energia incentivabile che fa rifermento alla potenza nominale media annua.

In particolare, come già accennato nelle premesse, risulterebbe alquanto incomprensibile come possa essere applicato un “cap” annuo in assenza di una qualunque modifica impiantistica e nel rispetto del Decreto di Concessione rilasciato e valido, ma per la sola circostanza relativa a un adeguamento, al rialzo, della potenza nominale di concessione (a seguito di una variazione della producibilità storica). Appare superfluo ricordare che una revisione della potenza di concessione è compito di un ente terzo (Regione o Provincia), indipendente dal produttore. Il valore della potenza nominale di concessione non può essere utilizzato per calcolare la producibilità di un impianto: infatti tale valore ha un esclusivo fine “fiscale”, utile a quantificare/determinare l’importo dei canoni di derivazione da riconoscere alle varie amministrazioni. Quindi i criteri individuati nella procedura tecnica introducono elementi di assoluta incertezza sugli incentivi percepiti non potendo conoscere in nessun modo la durata temporale di un adeguamento della potenza di concessione né la sua applicazione eventualmente retroattiva.

G. Variazione della potenza di concessione post-collaudo *(rif. pag 16 e 24)*

Nel comparto idroelettrico può accadere che su un impianto realizzato anche già da diversi anni secondo il disciplinare di servizio dell’ente concessorio, durante la fase di collaudo il tecnico dell’ente concessorio può registrare una variazione dei parametri della concessione (ad es. variazione del salto o della portata).

In questi casi l’ente concessorio rilascia un nuovo disciplinare con la modifica della potenza di concessione e applica al titolare dell’impianto un nuovo canone di concessione anche in modalità retroattiva.

Il caso suddetto rientra tra le varianti sostanziali, ma non dovrebbe essere soggetto a istruttoria né sottoposto ad alcun cap sulla produzione incentivabile.

H. Potenza Nominale e Potenza Installata *(rif. pag 16 e 24)*

La definizione di potenza installata, introdotta per la prima volta dal GSE nel presente documento, non risulta presente nella normazione sovraordinata (leggi di rango primario e Decreti ministeriali applicativi).

Nella formulazione proposta, tale definizione comporta inoltre una ingiustificata penalizzazione per gli impianti eolici che hanno avuto accesso agli incentivi attraverso il DM 6.7.2012. In caso di sostituzione di un componente di generazione con un altro nominalmente più potente (a parità di potenza “installata” dell’aerogeneratore) si applicherebbe infatti non solo il cap, ma anche il taglio della curva oraria (pro-quota potenza nominale).

Riteniamo pertanto che sia preferibile applicare la definizione di potenza nominale, prevista dal DM 23.6.2016, non solo ai nuovi impianti, ma anche agli interventi manutentivi su tutti gli impianti già in esercizio.

Per gli impianti idroelettrici viene citata spesso la “potenza nominale media annua di concessione”. Si ritiene che il riferimento alla suddetta potenza non sia conforme alle norme e induca a interpretazioni fuorvianti ed erronee. Infatti tale potenza non risulta definita nelle norme che disciplinano le fonti rinnovabili: norme che, invece definiscono la “potenza di un impianto” oppure, nel solo caso del DM 18 dicembre 2008, la “potenza nominale media annua di un impianto”. Si evidenzia, quindi, la necessità di utilizzare il termine “potenza nominale” oppure “potenza nominale di concessione” in modo conforme alle norme in vigore.

Peraltro il termine “potenza nominale media annua di concessione” è un termine improprio in quanto il valore della potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua è determinato dalle

Autorità concedenti considerando medie di dati desunti da serie storiche il più ampie possibili (20, 30 o più anni) e non può essere riferito solo ad un anno. Si suggerisce, quindi, di fare riferimento alla "potenza nominale" e alla "potenza nominale di concessione" e conseguentemente sostituire nel testo della procedura e negli allegati, con particolare riferimento all'allegato 1, la dizione "potenza nominale media annua di concessione".

I. Retroattività *(rif. pag 22)*

Il richiamo a pagina 22, "I princìpi delle presenti Procedure saranno applicati anche agli interventi effettuati prima del 30 giugno 2016 e già comunicati al GSE", rischia di far applicare in concreto le nuove regole a componenti principali non di generazione che in precedenza non erano mai stati considerati tali (distributori, opere civili e/o idrauliche, canali e gallerie d'accesso, condotte forzate, paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, scala di risalita della fauna ittica significativi, servizi ausiliari, trasformatori, punti di connessione, organi elettromeccanici di regolazione e manovra, sistemi di pompaggio).

Secondo il documento di consultazione, le procedure di notifica si applicherebbero, infatti, anche agli interventi precedenti il 30.6.2016.

In linea con quanto già indicato in premessa, essendo difficoltosa e molto onerosa la notifica al GSE di tutti gli interventi già eseguiti, si propone che gli obblighi previsti dalle procedure non abbiano alcuna efficacia retroattiva, eccezion fatta per gli interventi di potenziamento o di modifica sostanziale del titolo autorizzativo.

Le disposizioni contenute nelle procedure (nonché le comunicazioni sugli interventi) dovrebbero quindi trovare applicazione a partire dalla data successiva al giorno della loro pubblicazione.

In caso il Gestore dei Servizi Energetici necessiti di avere un quadro completo degli eventuali interventi già effettuati e non comunicati, oltre che di garantire agli operatori di poter rispondere adeguatamente a richieste in sede di future verifiche ispettive (in occasione delle quali altrimenti potrebbe non essere possibile distinguere interventi nuovi ma erroneamente non segnalati, da interventi preesistenti), potrebbe essere eventualmente introdotta una procedura semplificata di "mappatura dello stato di fatto".
Tale mappatura dovrebbe ragionevolmente essere applicata ai soli componenti principali di ciascun impianto - che dovranno essere chiaramente specificati nelle procedure – e dovrà essere comprensiva anche dei componenti di scorta presenti a magazzino.

Tali proposte rispondono alla finalità di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti responsabili.

J. Interventi manutentivi *(rif. pag 26)*

Si fa presente inoltre che nell'effettuare normali operazioni di manutenzione si possono utilizzare, in caso di sostituzione di componenti guaste o malfunzionanti, "spare parts" equivalenti ed alternative a quelle sostituite, aventi medesima funzionalità, ma con dati caratteristici e di targa differenti che non comportano comunque alcun incremento della potenza nominale dell'impianto oltre i limiti consentiti. Tale prassi si rende necessaria per far fronte all'obsolescenza e alla scarsa reperibilità sul mercato dei componenti da sostituire.

Inoltre la sostituzione di singole parti, senza che venga sostituito il componente principale, non deve essere soggetta ad alcuna comunicazione. Attesa la rilevante quantità dei macchinari coinvolti nella generazione elettrica di alcune fonti, si ritiene che l'installazione di elementi disponibili a magazzino debba essere consentita fino al successivo intervento manutentivo di rilevante entità.

Con particolare riferimento alla tecnologia eolica, le procedure in consultazione non fanno menzione della regolazione delle scorte di magazzino (componenti principali di generazione). Attualmente nel magazzino degli operatori sono stoccati diversi componenti, nuovi e/o già rigenerati, per i quali non è disponibile la certificazione di avvenuta rigenerazione, in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento dell'intervento di manutenzione. Si chiede la possibilità di poter utilizzare tali componenti, attraverso la creazione di un registro ad hoc e dietro presentazione da parte del fornitore del componente rigenerato di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti la rispondenza di tali componenti alla definizione di componenti rigenerati del DM 23 giugno 2016 (che il componente è stato riportato nelle normali condizioni di operatività).

Il suddetto registro va tenuto aggiornato presso il GSE (ad es. in caso di acquisto di ulteriori componenti nuovi o rigenerati)

Per una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione che interessano la fermata generale degli impianti, si ritiene necessario introdurre la fattispecie della richiesta a preventivo, con l'indicazione di un termine massimo di riscontro da parte del GSE.

K. Revisione tabella ore equivalenti (*rif. pag.25*)

La tabella delle ore equivalenti andrebbe aggiornata ogni anno in maniera che risulti più rappresentativa della massima producibilità degli impianti FER non FV e pubblicata conguagliando prima possibile le partite economiche relative al meccanismo di incentivazione.

In particolare, per il minieolico è necessario tenere in considerazione che spesso le cattive performance sono legate all'inefficienza di alcuni aerogeneratori e alla presenza di problemi di immissione di energia elettrica in rete in alcune aree geografiche. La media delle 1.110 ore equivalenti sottostima di gran lunga la produzione che si riscontra su molti impianti minieolici.

Le ore previste per la tecnologia geotermica sono invece eccessivamente basse (6.393) rispetto al potenziale produttivo di un impianto efficiente e della media del parco. Si suggerisce pertanto di modificarne il valore, innalzandolo potenzialmente sino a 8.500.

L. Altro

- Al fine di allinearsi alle tempistiche di fornitura dei materiali necessari agli interventi di efficientamento e di potenziamento, come ad es. i trasformatori MT/AT, è opportuno concedere al soggetto responsabile un tempo di 12 mesi e non di 3 mesi come previsto dal documento di consultazione, qualora si utilizzino soluzioni temporanee.
- I 120 giorni di tempo indicati perla risposta del GSE a pag. 4 sembrano eccessivi e si suggerisce pertanto di ridurli almeno a 90 giorni.
- L'aggiornamento della documentazione antimafia ad avviso della scrivente è un'attività che deve essere tenuta separata e non può essere considerata condizione necessaria per l'invio della comunicazione al GSE.
- Per quanto riguarda la "rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo" a pag. 10 non è chiaro quanto riportato in merito al coefficiente di gradazione e altro. Si ritiene pertanto opportuno stilare una definizione maggiormente dettagliata. Per tale categoria di intervento, come anche per la "Modifica Configurazione di impianto", le procedure non indicano le modalità con le quali il GSE procederà all'adeguamento dei parametri del calcolo dell'incentivo ed all'aggiornamento della convenzione. Si chiede pertanto di precisarlo.
- Si chiede di chiarire la motivazione per la quale gli interventi di potenziamento non incentivato precludano la possibile futura istanza di incentivazione (pagine 16-17-18-19 Procedure).

- La pubblicazione delle presenti procedure dovrebbe infine comportare un aggiornamento delle convenzioni relative alla commutazione dei Certificati Verdi (di seguito CV) in tariffa incentivante.